COMUNE DI LONGI

Provincia di Messina

Località Campetto Plurimo – 98070 LONGI (ME) - Tel. 334 6141213 Fax 0941 / 48.54.01
Partita IVA: 02 810 650 834 – Codice Fiscale: 84 004 070 839 - c.c.p. 13 92 59 87
E mail: segreteria@comunelongi.it - Sito Web: www.comunelongi.it

Prot. n. 6664 del 18/12/15

AI Responsabili di Settore
E p.c.
Al Sig. Sindaco
SEDE

Oggetto: **Direttiva in materia di obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi**

Come è noto l'art. 1 comma 41, della legge n.190/2012 ha introdotto l'art. 6/bis nella legge n.241 del 1990 rubricato "Conflitto di interessi", che stabilisce: "**Il Responsabile del procedimento e i titolari degli uffici** competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale **devono astenersi in caso di conflitto di interessi,** segnalando ogni situazione di conflitto, **anche potenziale".**

La norma prevede due prescrizioni:

1) – E' stabilito l'obbligo di astensione per il responsabile del procedimento, il titolare dell'ufficio competente ad adottare il provvedimento finale ed i titolari degli uffici competenti ad adottare atti endoprocedimentali nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziali.

2)- E'previsto un dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti.

Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) ha precisato che la norma persegue una finalità di prevenzione che si realizza mediante l'astensione dalla partecipazione alla decisione (sia essa endoprocedimentale o meno) del titolare dell'interesse, che potrebbe porsi in conflitto con l'interesse perseguito mediante l'esercizio della funzione e/o con l'interesse di cui sono portatori il destinatario del procedimento, gli altri interessati e contro interessati.

La disposizione va letta in maniera coordinata con il secondo comma dell'art. 6 del D.P.R. 16 Aprile 2013, n. 62 che recita "Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale di interesse con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi potenza, anche non patrimoniali, come quello derivante dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici".

La violazione sostanziale della norma, che si realizza con il compimento di un **atto illegittimo**, dà luogo a responsabilità disciplinare del dipendente suscettibile di essere sanzionata con l'irrogazione di sanzioni all'esito del relativo procedimento, oltre a poter costituire fonte di illegittimità del procedimento e del provvedimento conclusivo dello stesso, quale sintomo di **eccesso di potere** sotto il profilo dello sviamento della funzione tipica dell'azione amministrativa.

Si evidenzia che la **semplice partecipazione del dipendente, in potenziale conflitto di interesse con l'atto, rende l'atto viziato nel contenuto, indipendentemente dal fatto che sussistano o meno elementi comprovanti una distorsione della decisione in favore di terzi.**

I Responsabili di Settore, quando adottino atti dirigenziali, sono tenuti a dichiarare nel corpo dell'atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse nei confrinti del destinatario del procedimento, qualunque sia l'argomento trattato.

- Qualora il Titolare di P. O. sia anche responsabile del procedimento, provvede ad attestare l'insussistenza di conflitti di interessi, effettuando la relativa dichiarazione nella sua doppia veste.
- Se il responsabile del procedimento è persona diversa dal titolare di P.O., il Responsabile di settore dovrà dichiarare che anche il responsabile del procedimento non si trova in situazioni di conflitto, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990, mediante accertamento personale o a seguito di dichiarazione rilasciata dal responsabile del procedimento.

A titolo esemplificativo, si riportano di seguito le diciture da inserire nella premessa delle determinazioni:

1) Nei casi in cui il Titolare di P.O. sia anche il Responsabile del Procedimento, inserire la seguente dicitura: -*"Accertato che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell'art.6-bis della Legge n.241/1990 da parte del sottoscritto, nei confronti dei destinatari del presente atto" ;*

2) Nel caso in cui il Titolare di P.O. sia persona diversa dal Responsabile del procedimento, inserire le seguenti diciture:

-*"Rilevato che il Responsabile della struttura Organizzativa procedente non si trova in situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto".*

-*"Accertato che il Responsabile del Procedimento è il Sig._____ e che lo stesso non si trova in situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n.241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto, a seguito di accertamento personale ovvero di rilascio di apposita dichiarazione in atti dello stesso responsabile del procedimento".*

I Responsabili di Settore in indirizzo sono onerati di comunicare il contenuto della presente al personale assegnato, impartendo le necessarie disposizioni.

Allo scopo di darne ampia diffusione la presente **direttiva verrà pubblicata sul sito istituzionale del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente – Disposizioni generali – Atti generali" ai sensi dell'art. 12 comma 1 del D.P.R. n.33/2013.**

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione
Segretario comunale
Dott.ssa Maria Natoli Scialli